

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5615 del 30/10/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Restano, in località Cà Sonino del comune di Bettola ad uso idrolettrico (18,8 kW) - richiedente: Agriturismo Ca'Sonino Società Semplice Agricola - PC15A0052
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5846 del 30/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2013, n.2102 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico

padano - c.d. “Direttiva Derivazioni”) e n.3/2017 e n.4/2017, valutate come linee guida rispetto all’istruttoria della domanda in oggetto;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha

- conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
 - la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PG.2015.869277 del 11.12.2015, l'Azienda Agricola Cà Sonino (C.F. CLLPTR84H27G535E – P.Iva 01434060339), ha richiesto il rilascio di concessione ad uso idroelettrico dal Rio Restano in località Rigolo nel comune di Bettola (PC) - Pratica PC15A0052;

DATO ATTO che la predetta domanda è stata pubblicata in data 06/04/2016 sul BURERT n.92, e successivamente ripubblicata in data 15/06/2016 sul BURERT n.178 ;

DATO ATTO che successivamente alla pubblicazione, in data 19/04/2016 nota pg.2016.0281254, il Circolo Legambiente di Piacenza ha presentato osservazioni al progetto, che tali osservazioni sono state trasmesse al proponente il quale in data 22/07/2016, nota n.7839, ha presentato le sue controdeduzioni;

DATO ATTO che le osservazioni di Legambiente sono state esaminate durante l'istruttoria e si è ritenuto di poter procedere all'emissione dell'atto di concessione in quanto è stato valutato quanto segue:

- il Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna, quale autorità competente, ha approvato il piano di monitoraggio ed i risultati dello stesso, prescrivendo il monitoraggio per 3 anni *post-operam*;
- l'opera di presa, così come descritta non costituisce opera di sbarramento in quanto dovrà essere completamente integrata nell'alveo fluviale, seguendone la quota e la pendenza, così come esistenti precedentemente l'intervento;

- l’opera di presa dovrà garantire che in sinistra idraulica un porzione di alveo non sia occupata dalla stessa al fine di garantire che per portate uguali o inferiori al DMV queste non siano intercettate dall’opera di presa;
- il DMV è stato fissato in misura pari a quanto proposto dal richiedente in quanto superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e dunque più tutelante rispetto allo stato del C.I.;
- per quanto riguarda la funzionalità idraulica, il servizio competente ha dato Nulla Osta Idraulico favorevole, ed inoltre è stato prescritto che tutte le opere siano interrato alla quota del piano campagna *ante-opera*.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- salto lordo 43,5 m;
- portata massima 50,00 l/s;
- portata media 44,00 l/s;
- potenza nominale di concessione 18,8 kW;
- potenza installata 25 kW;
- produzione attesa 164.688 kWh;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bettola, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 108 antistante i mapp.li 95 e 276 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X = 549.052, Y = 953.225;
- il prelievo dell’acqua dal Rio Restano è effettuato mediante opera fissa tipo “*coanda*”;

DATO ATTO che:

- la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex- ante* condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Repulsione” definiti dalla medesima direttiva, pertanto si stabilisce come prescrizione il rilascio del DMV proposto dal richiedente, doppio rispetto a quanto previsto dalla normativa;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato dei corpi idrici, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) proposto dal richiedente, nella misura di 22,0 l/s nel periodo estivo e 31,0 l/s nel periodo invernale, è accoglibile ai sensi della deliberazione n.4/2017 “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici” ;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza, con nota PGDG/2016/5723, del 03/06/2016, nella quale ha specificato che il parere è favorevole “*subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del vigente PTCP “misure per la tutela quali-quantitativo della risorsa idrica”. In particolare si segnala il punto n.3(3.1) Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale*” ;
- Distretto Idrografico del Fiume Po, con nota PG/2016/293782, del 22/04/2016, nella quale ha specificato che il parere è favorevole subordinatamente all'obbligo per il richiedente de “*l'adeguamento delle opere e delle modalità e dei valori di prelievo qualora sia ritenuto necessario dalla Regione e/o dall'Autorità di Bacino*” e della rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione;
- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PGDG/2018/3234 del 06/03/2018) che ha approvato il piano di monitoraggio presentato dal

richiedente, ne ha approvato e condiviso i risultati ed obbliga la prosecuzione del monitoraggio per almeno 3 anni *post-operam*;

- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PGDG/2018/11646 del 13/08/2018), che ha espresso *parere idraulico positivo all'esecuzione della centralina in esame con le prescrizioni che seguono:*
 - *realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria di opportune difese in pietrame sulle sponde del Rio Restano a monte e a valle dell'opera di presa, da concordarsi nelle eventuali successive fasi della progettazione;*
 - *collocazione della condotta ad almeno 10 m dal maggiore tra il confine demaniale e la linea di sponda del Rio Restano, ai sensi dell'art. 96, co.1 lett. f del R.D. 523/1904;*
 - *divieto di asportazione del materiale litoide d'alveo.*
- Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, che a seguito della richiesta con nota pgdg.2018.11109 del 30/07/2018 non ha reso il parere nei termini di legge.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 16 ottobre 2015, la somma pari a euro 185,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 17 ottobre 2018, la somma pari a euro 141,62, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 (la somma versata è pari ai 3/12 del canone dovuto per l'anno 2018, di cui 267,47€ per l'uso della risorsa acqua, 174,00€ per l'occupazione di aree con una condotta DN250 di 21m e 125,00€ per la cantierizzazione, per un totale di 566,47€), introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 17 ottobre 2018, la somma pari a euro 566,47, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2037, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti i salvi i diritti di terzi ed il rilascio di ogni altra qualsivoglia autorizzazione, a Agriturismo Ca' Sonino Società Semplice Agricola (C.F. 01753570330), con sede legale in Bettola(PC) loc. Cà Sonino frazione Rigolo, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Restano, in località Cà Sonino del comune di Bettola di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante presa di tipo “*coanda*”;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bettola, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 108 antistante i mapp.li 95 e 276 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X = 549.052, Y = 953.225;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - salto lordo 43,5 m;
 - portata massima 50,00 l/s;
 - portata media 44,00 l/s;
 - potenza nominale di concessione 18,8 kW;
 - potenza installata 25 kW;
 - produzione attesa 164.688 kWh;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2037;
3. di approvare il “Progetto definitivo” delle opere di derivazione integrato con le prescrizioni di cui al disciplinare, e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
4. di concedere termine di mesi 3 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, per presentare il “Progetto esecutivo” delle opere, soggetto a successiva approvazione;

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 30/10/2018;
6. di quantificare il canone 2018 in euro 566,47 complessivi, per la risorsa idrica, l'occupazione di aree e la cantierizzazione, come specificato in premessa;
7. di quantificare il deposito cauzionale in euro 566,47;
8. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
9. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

10. di notificare il presente provvedimento al concessionario attraverso posta elettronica certificata;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
13. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Restano (corpo idrico non tipizzato, affluente del torrente Nure) per uso idroelettrico, richiesto dalla Agriturismo Ca'Sonino Società Semplice Agricola (C.F. 01753570330), con istanza presentata in data in data 11.12.2015 (n. PG.2015.869277).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo viene effettuato per mezzo di una presa tipo "*coanda*", da costruire nel letto del rio Restano in località Rigolo in Comune di Bettola (PC), in area demaniale antistante i terreni catastalmente identificati al Foglio 108 particelle 95 (in destra idraulica) e particella 276 (in sinistra idraulica), avente coordinate piane UTM RER: $X = 549.052, Y = 953.225$. L'opera di presa è posta nell'alveo del Rio Restano, a valle della confluenza del Rio delle Barche con il Rio Restano in corrispondenza di un restringimento causato dalla presenza di massi dove sarà inserita la griglia di presa tipo "*coanda*". Il manufatto di presa sarà sepolto nell'alveo del corpo idrico, senza creare alcuno sbarramento al passaggio delle acque. La griglia "*coanda*" sarà alla stessa altezza dell'alveo naturale prima dell'intervento di messa in posto del manufatto di presa. Le spallette laterali alla griglia non potranno eccedere l'altezza della stessa di oltre 50 mm. La griglia avrà la stessa pendenza dell'alveo naturale prima dell'intervento di messa in posto del manufatto di presa. Dall'opera di presa la risorsa derivata viene convogliata in un pozzetto di carico, di dimensioni pari a mm 230x260x270(h), per mezzo di una condotta in PVC di diametro 500mm, interrata. Il pozzetto dovrà essere interamente interrato con la botola di accesso posta alla quota del piano campagna. L'adduzione dell'acqua derivata, dal pozzetto di carico all'edificio della centrale, avverrà mediante tubazione interrata che correrà in sponda

destra lungo il Rio Restano. Tale tubazione corre per i primi 21 metri in area demaniale, mentre la restante lunghezza sarà posata su terreni di privati. La tubazione di adduzione sarà in PVC (DN250 - PN6) lunga 350m. La centrale sarà realizzata su terreno privato catastalmente identificato al Fg. 100 p. 626, alle coordinate piane UTM RER: X = 548.828, Y = 953.478. La centrale sarà realizzata in un edificio a pianta rettangolare (m 4,7x4,0) con altezza totale m 4,85 di cui m 3,0 fuori dal piano campagna. All'interno dell'edificio adibito a centrale sarà installata una turbina Pelton ad asse verticale di 25kW. Al di sotto della turbina sarà posizionato un pozzetto di raccolta delle acque turbinate che, mediante una condotta interrata in PVC lunga 10m di 40cm di diametro, verranno restituite nel Rio Restano. Alla quota superiore della zona di presa è posto uno scaricatore per fare ritornare al rio l'eventuale acqua in eccesso che non può sopportare la canaletta.

2. L'occupazione demaniale e le opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito con le seguenti caratteristiche:
 - salto lordo 43,5 m;
 - portata massima 50,00 l/s;
 - portata media 44,00 l/s;
 - potenza nominale di concessione 18,8 kW;
 - potenza installata 25 kW;
 - produzione attesa 164.688 kWh.

3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato per produrre, con un salto di 43,5m ed una potenza installata di 25kW, la potenza nominale di 18,8kW, per una produzione attesa di 164.688 kWh.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale denominato “Rio Restano” (corpo idrico non tipizzato, affluente del torrente Nure).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della turbina e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, affinché l’Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o

meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla dismissione delle opere ed alla messa in pristino dell'area, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli

habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

2. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e

prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.

5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015: ovverosia nella misura di 0,022 mc/s nel periodo estivo e 0,031 mc/s nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa.
10. Il Concessionario entro il termine di mesi 3 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, dovrà presentare il "Progetto esecutivo" delle opere, soggetto a successiva approvazione. I lavori di realizzazione dovranno essere avviati entro 6 mesi e conclusi entro 24

mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione. L'avvio e la conclusione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al servizio concedente.

ARTICOLO 5

**CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
CONTENUTE NELLA NOTA PGDG.2018.11646 DEL 13/08/2018 DELL'AGENZIA REGIONALE PER
LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO**

1. Realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria di opportune difese in pietrame sulle sponde del Rio Restano a monte e a valle dell'opera di presa da concordarsi nelle eventuali successive fasi della progettazione.
2. Collocazione della condotta ad almeno 10 m dal maggiore tra il confine demaniale e la linea di sponda del Rio Restano, ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. F del R.D. 523/1904.
3. Divieto di asportazione del materiale litoide in alveo.

ARTICOLO 6

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2037**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2037**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 9

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto Pietro Callegari c.f. C|L|L|P|T|R|8|4|H|2|7|G|5|3|5|E| in qualità di legale rappresentante di Agriturismo Ca' Sonino Società Semplice c.f. 0|1|7|5|3|5|7|0|3|3|0, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Il concessionario/ legale rappresentante

Pietro Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.